

STATUTO

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SPERANZA

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CICCiano NA VIA S. MICHLE 9

Numero REA: NA - 900113

Codice fiscale: 07648571219

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 02-02-2015 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" ALL'ATTO N. 585 DI RACCOLTA

STATUTO

DI COOPERATIVA SOCIALE (congiuntamente) DI TIPO "A" E "B".
(COSTITUZIONE - DENOMINAZIONE - NORME DI RIFERIMENTO)

ARTICOLO 1)

E' costituita una cooperativa sociale che agirà sotto la denominazione: "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE SPERANZA".

Ai sensi del disposto del secondo comma dell'art. 2519 C.C., la società adotta, in quanto compatibili, le norme sulla società a responsabilità limitata.

La società è una cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'art. 2512 e seguenti del C.C., di concerto con quanto disposto dall'art. 111-septies delle norme attuative del C.C., e dell'ulteriore normativa vigente in materia di cooperative e di cooperative sociali in particolare.

(SEDE E DURATA)

ARTICOLO 2)

La società ha sede legale in Cicciano (Napoli).

L'organo amministrativo della cooperativa potrà istituire uffici amministrativi, filiali, succursali e/o unità locali, non aventi carattere di sede secondaria, purché nell'ambito dello stesso comune, ovvero potrà trasferire la sede sociale nell'ambito dello stesso comune; viceversa, compete ai soci la decisione del trasferimento della sede in comune diverso e la istituzione, modificazione e soppressione di sedi secondarie.

ARTICOLO 3)

La società ha durata sino al 31/12/2060. E' compito dell'assemblea straordinaria stabilirne un'eventuale proroga come anticiparne lo scioglimento.

(SCOPI ED OGGETTO)

ARTICOLO 4)

La società persegue esclusivamente scopi mutualistici tesi al perseguimento dell'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini e ciò in conformità a quanto disposto dall'art. 1), lettere a) e b), della Legge n. 381 del 8 novembre 1991 unitamente a quanto indicato nella Circolare del Ministero del Lavoro n. 116 del 8 novembre 1996. Per il raggiungimento di tali scopi mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro; le prestazioni dei soci cooperatori in favore della società, nel rigoroso rispetto delle leggi vigenti e secondo quanto eventualmente stabilito da apposito regolamento interno, potranno avvenire nella forma del lavoro subordinato oppure in forma di lavoro autonomo, lavoro a progetto, collaborazione non occasionale o in qualsiasi altra forma prevista dalle normative vigenti.

ARTICOLO 5)

L'attività svolta dalla società, per il perseguimento degli scopi mutualistici, ha per oggetto: la gestione di servizi

socio-sanitari ed educativi [art. 1), lettera a) della L. 381/91] come anche l'eventuale svolgimento di attività di servizi diversi dai precedenti quando finalizzati all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati [art. 1), lettera b) della L. 381/91].

Più precisamente, le attività di servizi di cui alla lett. b), art. 1), della L. 381/91 potranno essere poste in essere allo scopo di integrare funzionalmente ed in maniera coordinata i servizi socio-sanitari ed educativi di cui alla lett. a), art. 1), della L.381/91 e ciò al fine di un migliore perseguimento di questi ultimi (che rimangono di interesse preminente) e purché il sistema contabile-amministrativo della cooperativa permetta la netta distinzione dei due diversi tipi di attività esercitabili e nell'ulteriore rispetto di quanto precisato nel prosegno di tale articolo.

Quindi, con riferimento ai servizi di cui alla lett. a), art.1), della L.381/91, per il perseguimento degli scopi sociali la cooperativa potrà effettuare lo svolgimento delle seguenti attività:

- servizi di riabilitazione; di gestione di centri diurni e residenziali di accoglienza e socializzazione; di orientamento psicopedagogico; di orientamento scolastico; di sostegno psicologico e pedagogico alle famiglie ed alle scuole; di servizi, anche di natura sanitaria, di assistenza, sostegno e riabilitazione a carattere domiciliare effettuati tanto presso le famiglie tanto presso la scuola od altre strutture di accoglienza; di gestione di ludoteche e centri educativi di aggregazione sociale; di gestione di strutture di accoglienza per persone anziane autosufficienti e non anche con finalità turistico-terapeutiche e/o del benessere fisico o mentale della persona, nonché analoghe attività rivolte ai minori, ai giovani portatori di handicap ed ai possibili utenti in posizione di "svantaggio" fisico e/o psicologico; di attività di valorizzazione dei beni ambientali e culturali; di svolgimento di servizi di carattere formativo e culturale anche finalizzati alla prevenzione degli stati di disagio e delle devianze minorili; di gestione di asili nido; di servizi di baby parking; di servizi tipo informagiovani ed informacittadino; di gestione di centri diurni ed altre strutture con carattere animativo e finalizzate al miglioramento della qualità della vita, nonché altre iniziative per il tempo libero, la cultura ed il turismo sociale; di attività di sostegno del turismo sociale come anche di gestione di strutture turistico ricettive finalizzate alla fruizione turistica delle persone in età anziana, dei portatori di handicap ed in genere di tutti i soggetti in posizione di "svantaggio" fisico e/o psicologico; di sostegno e/o assistenza ai malati di mente; di sostegno ai portatori di handicap; di gestione di case protette, comunità alloggio, case famiglia ai sensi delle L.R. (R.A.S.) 4/88 come anche i servizi inerenti l'assistenza, in

comunità, dei tossicodipendenti; di servizio di consulenze familiari; di formazione educativa rivolta a tutte le fasce di età ossia ai minori, preadolescenti, adolescenti, giovani, adulti ed anziani; di consulenza psicopedagogica; di promozione di attività di carattere educativo, formativo e culturale, di sostegno alla famiglia, alla scuola ed a tutti gli altri Enti che svolgono attività finalizzata alla cura dello sviluppo della persona; di sviluppo armonico dell'individuo e ciò anche nei casi in cui risulti particolarmente necessario ed urgente svolgere funzioni di aiuto alla famiglia e di integrazione alla sua funzione educativa anche in quei casi in cui si richiedono interventi volti a rimuovere stati di disagio, di emarginazione, di difficoltà di integrazione sociale dei minori; di prevenzione laddove siano individuati fattori a rischio di emarginazione e disadattamento.

Altresì, con riferimento ai servizi di cui alla lett. b), art.1), della L.381/91 e nei limiti ed alle condizioni indicate nel secondo comma del presente articolo, per il perseguimento degli scopi sociali la cooperativa potrà svolgere attività che siano funzionali all'erogazione dei servizi socio-sanitari ed educativi di qui sopra, tassativamente, nessuno escluso; tali attività potranno essere gestite se finalizzate all'inserimento di persone socialmente svantaggiate come indicate nell'art. 4 della L.381/91 e purché, a giudizio dell'organo amministrativo, tali persone svantaggiate abbiano comunque una sufficiente attitudine al lavoro e che la presenza di "altri" soci sia tale da garantire il regolare svolgimento dell'attività.

In maniera strumentale al conseguimento del suddetto oggetto sociale, la Società potrà acquistare e ottenere in concessione sia da Enti Pubblici che Privati terreni o fabbricati di qualsiasi natura, utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche con l'ausilio di finanziamenti di Enti creditizi, potrà altresì compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, purché non nei confronti del Pubblico e finanziarie, compreso il rilascio di fideiussioni, avalli e garanzie di ogni genere, anche reali, nonché qualsiasi altra operazione che sia ritenuta necessaria od anche soltanto opportuna o utile per il conseguimento, anche indiretto, dello scopo sociale. La Società potrà istituire, sedi secondarie, sia in Italia, nonché affidare a terzi appalti, subappalti o prestazioni di opere, anche intellettuali. Altresì, la società potrà assumere appalti da Enti Pubblici e/o privati, come anche stipulare accordi e convezioni con Regioni, Province, Comuni e con ogni altro organismo pubblico o privato anche nazionale e/o europeo purché nel rispetto delle norme di legge in materia ed al fine di meglio perseguire, anche indirettamente, lo scopo e l'oggetto sociale. Potrà, inoltre, assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma in altre società od altri enti economici e non, comprese le

associazioni anche non riconosciute, sempreché ciò sia ritenuto strumentale per il perseguimento dello scopo sociale. Potrà, inoltre, fare adesione e partecipare ad Enti ed Organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti, il credito; nonché favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed Enti idonei. Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale la cooperativa potrà provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. All'occorrenza, la Società potrà avvalersi delle leggi agevolative e creditizie del settore e, comunque, di tutte le provvidenze internazionali, nazionali e regionali utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, anche ricorrendo a prestiti a breve, medio e lungo termine e concedendo per lo scopo, ove richieste, anche garanzie ipotecarie sui beni della Società; la società cooperativa potrà, dunque, per realizzare il proprio oggetto sociale, richiedere e ricevere finanziamenti, anche agevolati, contributi in conto capitale ed ogni altra tipologia di incentivo di natura monetaria e/o reale.

(SOCI e PERSONALE)

ARTICOLO 6)

Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non può essere inferiore a tre; se successivamente alla costituzione il numero dei soci dovesse divenire inferiore, esso deve esser integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione, il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2522 del C.C.. La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è tassativamente ed esclusivamente limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

ARTICOLO 7)

Possono diventare soci tutti coloro che, non avendo interessi contrastanti con quelli societari, siano nelle condizioni di concorrere direttamente, per capacità effettiva di lavoro, attitudine e/o specializzazione professionale, nel miglior modo possibile, alla realizzazione degli scopi sociali, esplicando attività lavorativa e/o partecipando attivamente alla gestione mutualistica della società.

Possono essere ammessi alla società, con valutazione dell'organo amministrativo, anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Non possono far parte della cooperativa coloro che esercitano o hanno interessenze in imprese e/o professioni identiche od affini e in concorrenza con essa, salvo quanto disposto dal

successivo articolo 10). Altresì non possono far parte della cooperativa coloro che per fondati e gravi motivi, anche di ordine morale o patrimoniale, possano nuocere all'immagine ed al decoro della società e della compagine societaria tutta e ciò purché compatibilmente con l'eventuale finalità di inserimento lavorativo di persone svantaggiate da valutarsi, caso per caso, a cura dell'organo amministrativo.

ARTICOLO 8)

Nella cooperativa potranno essere presenti le seguenti categorie di soci:

- a) soci cooperatori, che prestano la loro attività ricevendone un compenso di qualsiasi natura ed entità;
 - b) soci volontari, in numero non superiore alla metà del numero complessivo dei soci, che prestano la loro attività esclusivamente per fini di solidarietà e gratuitamente;
- le suddette qualifiche dovranno essere riportate distintamente sul Libro dei Soci tenuto dalla società a norma di legge.

ARTICOLO 9)

Fermo restando il principio della prevalenza secondo quanto indicato nel precedente articolo 1), in aggiunta all'apporto lavorativo dei soci, la cooperativa potrà avvalersi dell'opera di personale esterno con cui potrà instaurarsi un rapporto di lavoro dipendente, professionale, di collaborazione in genere o quant'altro lecitamente previsto.

ARTICOLO 10)

Salvo assenso formalizzato per iscritto dall'organo amministrativo, è fatto divieto ai soci di far parte, come di svolgere attività lavorativa a favore, di altre cooperative, società od altri terzi che perseguano attività affini o comunque concorrenti con la cooperativa. A tal fine dovrà pervenire all'organo amministrativo apposita richiesta a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o anche telegramma, al quale lo stesso darà risposta, con medesimo mezzo, entro sessanta giorni dal ricevimento.

In ogni caso, l'organo amministrativo può consentire il distacco temporaneo di soci lavoratori presso società controllate e/o collegate.

ARTICOLO 11)

Il domicilio dei soci, relativamente a tutti i rapporti con la società ed i suoi organi è quello risultante dal Libro dei Soci; i soci sono tenuti a comunicare tempestivamente, all'organo amministrativo, ogni variazione dei dati comunicati alla società in occasione del loro ingresso o della costituzione della stessa e risultanti da apposite annotazioni sul Libro dei Soci.

(AMMISSIONE)

ARTICOLO 12)

Chi desidera far parte della compagine societaria deve presentare domanda all'organo amministrativo specificando:

- a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, città-

dinanza, codice fiscale;

b) l'attività esercitata anche in relazione ai requisiti richiesti dal presente statuto;

c) l'ammontare della quota che si intende sottoscrivere;

d) il motivo della richiesta e la categoria dei soci a cui si chiede di essere iscritto;

e) quant'altro l'organo amministrativo riterrà necessario conoscere ai fini dell'ammissione;

f) l'impegno a versare la quota sottoscritta entro il termine che sarà comunicato dall'organo amministrativo oltre l'eventuale sovrapprezzo, da determinarsi da parte dell'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dello stesso organo amministrativo;

g) la dichiarazione di accettare espressamente e di volersi scrupolosamente attenere al presente statuto ed alle deliberazioni e/o regolamenti legalmente adottati dagli organi sociali;

h) L'impegno ad effettuare le prestazioni ritenute necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali, nonché ad assumere un comportamento irreprensibile in seno alla società;

i) L'impegno a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa, secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto dal presente Statuto e/o dai regolamenti aziendali in essere.

ARTICOLO 13)

Le richieste di ammissione saranno valutate dall'organo di amministrazione che in particolare dovrà determinare, in capo a coloro che desiderano far parte della società, l'esistenza dei requisiti come anche l'inesistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge e dal presente statuto; a tal scopo, ai sensi di quanto stabilito al punto e) del precedente articolo statutario, potranno essere richieste ulteriori informazioni.

In ogni caso, l'organo amministrativo dovrà valutare che l'eventuale ammissione di nuovi soci operatori sia coerente con la capacità della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci già facenti parte della compagine societaria e compatibile con le strategie imprenditoriali della cooperativa medesima. Sull'accoglimento della domanda, sarà cura dell'organo amministrativo darne notizia all'interessato comunicando le modalità ed i termini entro il quale effettuare i versamenti di cui alla lettera f) del precedente articolo; se i versamenti di cui prima non sono effettuati con il rispetto delle modalità e dei termini prescritti, la delibera di ammissione deve intendersi inefficace a tutti gli effetti. Sarà cura dell'organo amministrativo annotare l'eventuale ingresso di nuovi soci sull'apposito Libro dei Soci tenuto a norma di legge. In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo dovrà entro sessanta giorni motivare la relativa deliberazione e comunicarla agli interessati, i quali potranno nel termine di sessanta giorni dal ricevimento

chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea sociale, il tutto secondo quanto disciplinato dall'art. 2528 C.C. al quale si fa espresso rinvio per quanto non diversamente specificato.

(RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE)

ARTICOLO 14)

La qualità di socio si perde per recesso, esclusione, causa di morte.

ARTICOLO 15)

Oltre che nei casi previsti per legge, può recedere il socio che:

- a) abbia perduto i requisiti previsti per l'ammissione;
- b) non è più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- c) ne faccia richiesta ed ottenga il consenso a giudizio insindacabile dell'organo di amministrazione.

La domanda di recesso deve essere presentata mediante raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'organo di amministrazione. Sarà cura di quest'ultimo, entro sessanta giorni dalla comunicazione, constatare se ricorrano i motivi che legittimino il recesso e, quindi, accoglierlo o rigettarlo ed in quest'ultimo caso il socio potrà fare opposizione così come previsto dall'art. 2532 del C.C. a cui si rinvia. Il recesso deve risultare da apposita annotazione nel Libro dei Soci e diventa operativo, in deroga all'ultimo comma dell'art. 2532 C.C., sia con riferimento al rapporto sociale che ai rapporti mutualistici sottostanti, come l'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

ARTICOLO 16)

L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio:

- a) che si trovi in uno dei casi di esclusione previsti dalla legge;
- b) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto e/o delle deliberazioni e dei regolamenti legalmente adottati dagli organi sociali, con inadempienze che non consentono la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto o che ricadano nelle ipotesi di cui al successivo punto g);
- c) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle assemblee regolarmente convocate;
- d) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza agli interessi sociali;
- e) che commetta atti valutabili quale notevole inadempimento così come definito dall'art. 1453 e seguenti del Codice Civile;
- f) quando mantiene un comportamento contrastante con gli interessi della società, in guisa da poterla danneggiare moralmente o materialmente, oppure quando fomenta dissidi o disordini fra i soci;

g) che, senza giustificato motivo, non adempia agli obblighi assunti, a qualunque titolo, verso la società.

h) che è dichiarato interdetto o inabilitato;

i) che viene a trovarsi in una situazione di incompatibilità relativamente a quanto previsto dal precedente art. 7);

j) che è in possesso dei requisiti di legge per aver diritto al trattamento di pensione di vecchiaia, fatta salva diversa e motivata deroga da parte dell'organo amministrativo;

k) quando non è più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi societari anche per sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa cooperativa.

Spetta all'organo amministrativo deliberare l'esclusione del socio, nel rispetto più assoluto delle presenti disposizioni e solo dopo avergli notificato per iscritto i motivi dell'esclusione, che diverrà effettiva dal momento dell'annotazione sul libro dei Soci. All'occorrenza, a discrezione dell'organo amministrativo, potrà essere concesso al socio un termine, non superiore ai quindici giorni, entro il quale dovrà presentare delle deduzioni in merito; decorso tale termine infruttuosamente o se tale deduzioni, pur pervenute nei termini, risultano essere insoddisfacenti, l'esclusione diverrà operativa con apposita annotazione della stessa sul Libro dei Soci. L'Organo Amministrativo, nel valutare le suddette ipotesi di esclusione, dovrà considerare anche l'eventualità di potenziale inserimento lavorativo di persone svantaggiate e ciò, a suo insindacabile giudizio, purché non in contrasto con gli interessi della società.

ARTICOLO 17)

Lo scioglimento del rapporto sociale per esclusione del socio cooperatore determina automaticamente, con la stessa decorrenza, la cessazione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato, senza obbligo di ulteriori formalità.

ARTICOLO 18)

Le deliberazioni prese in materia di recesso ed esclusione devono essere comunicate mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o telegramma ai soci interessati.

ARTICOLO 19)

I soci receduti o esclusi hanno diritto soltanto al rimborso delle quote di capitale ad essi imputabili e come risultanti dalla contabilità sociale. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio d'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio diviene operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente aumentato per rivalutazione gratuita e/o per ristorno, il tutto eventualmente ridotto in proporzione alle perdite imputabili al capitale; inoltre, si esclude il diritto al rimborso del sovrapprezzo quote eventualmente versato in occasione dell'ingresso in società. Il pagamento del rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa sino alla concorrenza di ogni proprio eventua-

le credito liquido, deve essere effettuato entro 180 (centotanta) giorni dall'approvazione del predetto bilancio.

ARTICOLO 20)

Nel caso di morte di un socio, il rapporto societario continuerà con i suoi eredi, sempre che questi abbiano i requisiti per l'ammissione e la relativa domanda, da presentarsi a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla morte del socio, sia accolta dall'organo amministrativo. Nella domanda di cui sopra gli eredi dovranno altresì indicare chi, tra loro, assumerà la qualità di socio. In caso di mancata presentazione o di diniego della domanda gli eredi del socio deceduto hanno diritto soltanto al rimborso delle quote di capitale da egli effettivamente versate, nella misura e con le modalità previste dal precedente articolo.

In mancanza di eredi le quote non rimborsate saranno devolute alla riserva ordinaria.

ARTICOLO 21)

I soci receduti, decaduti o esclusi e gli eredi o legatari del socio deceduto, dovranno chiedere il rimborso di quanto loro spettante entro e non oltre un anno dalla scadenza dei sei mesi indicati nei precedenti artt. 19) e 20).

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine di cui sopra saranno devolute alla riserva ordinaria.

ARTICOLO 22)

In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un anno, dal giorno in cui il recesso o l'esclusione sono avvenuti, verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati e verso i terzi, nei limiti della quota sottoscritta e non versata, per le obbligazioni assunte dalla società fino al giorno in cui la cessazione della qualità di socio si è verificata. Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo, si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota.

Nello stesso modo e nello stesso termine sono responsabili gli eredi del socio defunto.

(TRATTAMENTI ECONOMICI DEI SOCI COOPERATORI)

ARTICOLO 23)

Il trattamento economico corrisposto ai soci cooperatori durante l'esercizio sociale, deve avere come base di riferimento quanto previsto dai contratti o accordi collettivi vigenti per le categorie dei lavoratori dipendenti similari ovvero, per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato e in assenza di contratti o accordi specifici, ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe rese in forma di lavoro autonomo, ciò fatto salvo quanto segue.

Infatti, deve comunque essere fatta salva la natura associativa del rapporto tra socio e società cooperativa e, quindi, della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore quale "lavoratore associato", per la quale il lavoro del so-

cio rappresenta la prestazione che permette il raggiungimento dei fini istituzionali della cooperativa stessa.

Quindi, fermi restando i limiti di legge riferibili alla contribuzione assistenziale e previdenziale come anche all'assicurazione obbligatoria per infortuni, l'individuazione, anno per anno, delle risorse finanziarie necessarie ed a disposizione è da intendersi elemento condizionante l'erogazione del trattamento economico di cui al presente articolo che potrà, dunque, anche divergere da quello previsto per i contratti collettivi di cui sopra in relazione alle effettive disponibilità finanziarie della cooperativa.

Allo scopo, per meglio specificare quanto sopra, la disciplina della prestazione di lavoro dei soci cooperatori stessi e la loro relativa retribuzione potranno essere regolate da apposito regolamento aziendale, redatto dall'organo amministrativo ed approvato dai soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria..

ARTICOLO 24)

Il regolamento di cui all'articolo precedente può prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ridimensionamento definitivo degli organici della società.

Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale il socio cooperatore, assente dal lavoro per infermità per periodi continuativi o parziali, viene sospeso a tempo indeterminato dal lavoro.

Nei casi di riduzione dell'orario o di sospensione di cui ai commi precedenti, il socio cooperatore ha diritto di precedenza per la riammissione al lavoro rispetto all'ammissione di nuovi soci cooperatori con pari attitudini professionali e/o rispetto ad altri soci cooperatori con minore anzianità di appartenenza alla società; salvo il caso in cui la cooperativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'assunzione di dipendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorporazioni di aziende od altre attività analoghe.

(PATRIMONIO SOCIALE - QUOTE)

ARTICOLO 25)

Il patrimonio della società è costituito:

- a) Dal capitale sociale, che è variabile ai sensi di legge, formato da un numero illimitato di quote ciascuna dal valore nominale non inferiore né superiore ai limiti minimi e massimi stabiliti dalle leggi vigenti;
- b) dalla riserva legale, formata dalla quota di avanzi di gestione accantonata ai sensi di legge e di statuto e con le quote sociali eventualmente non rimborsate, ai sensi di legge e di statuto, ai soci receduti o esclusi ed agli eredi o legatari dei soci defunti;
- c) da qualsiasi altro eventuale fondo o posta di riserva, anche straordinaria, purché il relativo accantonamento non con-

trasti con i fini mutualistici della società;

Tutte le riserve previste dal presente articolo debbono considerarsi come "riserve indivisibili", ai sensi di legge, con esclusione tassativa della loro distribuzione tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della cooperativa sia all'atto del suo scioglimento, fatta, comunque, salva la previsione dell'art. 2545/ter in relazione alla copertura di perdite, per la cui modalità si rinvia allo stesso.

ARTICOLO 26)

Le quote sociali sono nominative e non possono essere sottoposte a vincolo o pegno, né cedute ad altri, anche se soci, con effetto verso la cooperativa, il tutto secondo quanto stabilito dall'ultimo comma dell'art. 2530 C.C.

(ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - RISTORNI)

ARTICOLO 27)

Gli esercizi sociali hanno inizio con il primo di Gennaio e si chiudono il trentuno di Dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'organo di amministrazione provvede, entro i termini e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite e della Nota Integrativa, nonché di una relazione sull'andamento della gestione sociale quando richiesta dalla legge o se ritenuta utile dall'Organo Amministrativo. Da quest'ultima o, in mancanza, dalla Nota integrativa, devono in ogni caso risultare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici, in conformità con il carattere cooperativo della società. Dal bilancio si devono evincere i dati dell'attività svolta con i soci rispetto a quella eventualmente svolta con terzi e nella Nota Integrativa al bilancio dovrà essere documentata la condizione di prevalenza ai sensi dell'art. 2513 C.C. come anche dovranno essere illustrate le ragioni delle determinazioni adottate con riguardo all'ammissione di nuovi soci. Fatte salve le altre indicazioni previste per legge.

ARTICOLO 28)

L'assemblea che approva il bilancio delibera anche sulla destinazione dell'eventuale utile, inteso quale avanzo di gestione, al netto delle somme eventualmente riconosciute ai soci cooperatori, come trattamento economico ulteriore rispetto a quello minimo, a titolo di ristorno, ai sensi dell'art. 2545/sexies C.C. e delle altre leggi di settore vigenti e così come determinato dal successivo articolo del presente statuto; l'utile netto, come sopra determinato, sarà così destinato:

a) una quota, non inferiore al 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale od ordinaria;

b) una quota, destinata alla costituzione ed all'incremento dei fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31/01/1992 n. 59, attualmente pari al 3% (tre per cento) e, comunque, nella mi-

sura di legge vigente e delle eventuali e successive modifiche ed integrazioni;

c) all'erogazione di un dividendo ai soci, qualora sussistano le condizioni di cui al secondo comma dell'art. 2545/quinquies, nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il Bilancio, che non potrà tassativamente superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato. Viene, comunque, tassativamente fatta salva la misura massima idonea a consentire alla società il mantenimento dei fini mutualistici e dei requisiti della mutualità prevalente, anche ai fini fiscali;

d) nella misura stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato purché nel tassativo limite massimo consentito dalle leggi vigenti in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici e della mutualità prevalente, anche ai fini fiscali;

e) L'eventuale rimanenza al fondo di riserva straordinaria indivisibile.

L'assemblea che approva il bilancio può sempre deliberare, fatta tassativamente salva la destinazione di cui alla lettera b), di destinare la totalità degli utili netti al Fondo di Riserva ordinario.

Le somme ripartibili tra i soci, potranno essere destinate, previa delibera, all'aumento gratuito del capitale sociale sino al massimale consentito dalle leggi vigenti e sempre nel rigoroso rispetto del limite massimo consentito dalle norme vigenti in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici e della mutualità prevalente, anche ai fini fiscali.

ARTICOLO 29)

L'attribuzione del ristorno ai soci cooperatori potrà essere effettuata, su proposta ed a giudizio dell'organo amministrativo, dall'assemblea ordinaria dei soci in occasione dell'approvazione del bilancio dell'esercizio a cui gli stessi devono essere imputati (o anche in un momento precedente intercorrente tra la data di chiusura dell'esercizio ed il termine ultimo per l'approvazione del bilancio); il ristorno è attribuito ai soci cooperatori riconoscendo loro una somma non superiore al 30% (trenta per cento) dei trattamenti economici complessivi corrisposti e di competenza dell'esercizio, in ogni caso nei limiti ed alle condizioni stabilite dalla normativa vigente, escludendosi dalla base di calcolo gli accantonamenti a titolo di Trattamento di Fine Rapporto e la contribuzione previdenziale e assistenziale, il tutto nel rispetto del principio di parità di trattamento previsto dall'art. 2516 C.C.. Ai sensi del disposto dell'art. 2545/sexies, al fine della definizione della qualità (oltre che della quantità) del lavoro prestato a favore della cooperativa, si presume che la qualità dell'apporto lavorativo dei soci

cooperatori sia equivalente e ciò salvo diversa specificazione da parte di apposito regolamento societario in merito. Il ristoro così determinato potrà essere attribuito ai soci cooperatori o mediante integrazione di tutte le retribuzioni o mediante aumento gratuito di tutte le quote di capitale sociale sottoscritte e versate, il tutto con scelta improntata alla parità di trattamento; modalità di attribuzione del ristoro differenti da socio a socio potranno essere attuate solo con il consenso unanime dei partecipanti all'assemblea riunita per tale occasione.

(ASSEMBLEA DEI SOCI)

ARTICOLO 30)

L'assemblea dei soci regolarmente costituita rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti i soci ancorché assenti o dissenzienti.

Le assemblee sono ordinarie o straordinarie, le deliberazioni sono assunte con voto palese.

In caso di impedimento ogni socio può farsi rappresentare da un altro socio munito di apposita procura, da conservarsi agli atti della società da parte dell'organo amministrativo.

ARTICOLO 31)

L'assemblea dei soci è convocata dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione nella sede sociale o altrove, secondo quanto sarà indicato nell'avviso di convocazione, che dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, l'ordine degli argomenti da trattare e, se ritenuto opportuno dall'organo amministrativo, anche la data della seconda convocazione che non può aver luogo nello stessa data fissata per la prima e non oltre trenta giorni da questa.

Ciascun componente del consiglio di amministrazione o del collegio sindacale, quando costituiti, possono ottenere che il presidente del consiglio di amministrazione convochi, facendone richiesta per iscritto con l'indicazione delle materie da trattare, l'assemblea dei soci entro venti giorni dalla richiesta; lo stesso diritto, da esercitarsi con le stesse modalità, spetta a tanti soci che rappresentino almeno un terzo di voti spettanti alla totalità della compagine societaria.

ARTICOLO 32)

L'assemblea è convocata mediante invio dell'avviso di convocazione almeno otto giorni prima di quello previsto per la convocazione e da espletarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma da inviarsi ai singoli soci presso il domicilio risultante dal libro soci ed ai componenti del Collegio Sindacale (se costituito).

ARTICOLO 33)

L'assemblea è validamente convocata, anche senza l'osservanza delle formalità di convocazione, se è rappresentato l'intero

capitale sociale e tutti gli amministratori ed i sindaci (se nominati) sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

ARTICOLO 34)

L'Assemblea ordinaria è convocata, almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del Bilancio; è fatta salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 C.C..

ARTICOLO 35)

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea i soci che risultano tali per effetto dell'iscrizione nel libro dei soci; hanno diritto di voto solo i soci che risultano iscritti nel Libro dei Soci da almeno novanta giorni.

Ciascun Socio ha diritto in Assemblea ad un solo voto, qualunque sia il valore della quota sottoscritta.

ARTICOLO 36)

Si stabilisce che l'assemblea è regolarmente costituita e delibera validamente sia in sede ordinaria che in sede straordinaria, sia in prima che in seconda convocazione, con le seguenti modalità:

a) con non più di un voto contrario sul totale dei voti attribuibili alla totalità dei soci, quando la cooperativa è costituita (da almeno novanta giorni) con un numero di soci pari a tre oppure quattro;

b) con non più di due voti contrari sul totale dei voti attribuibili alla totalità dei soci, quando la cooperativa è costituita (da almeno novanta giorni) con un numero di soci pari a cinque oppure sei;

c) con non più tre voti contrari sul totale dei voti attribuibili alla totalità dei soci, quando la cooperativa è costituita (da almeno novanta giorni) con un numero di soci pari a sette oppure otto;

d) con la maggioranza assoluta dei voti attribuibili alla totalità dei soci, quando la cooperativa è costituita (da almeno novanta giorni) da un numero di soci pari o superiore a nove.

ARTICOLO 37)

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico ovvero dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed in caso di sua assenza o impedimento, da altra persona designata dagli intervenuti. Il Presidente è assistito da un segretario nominato dall'Assemblea tra i Soci. Sarà cura del Presidente, a proprio giudizio, far apporre apposita firma di presenza a tutti gli intervenuti in assemblea, al momento di avvio della stessa, su un apposito foglio o su di un registro all'uopo predisposto che, come il precedente, non dovrà essere sottoposto a particolari formalità. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario, salvo non venga redatto da Notaio, nel qual

caso dovrà essere sottoscritto solo dal Presidente.

ARTICOLO 38)

L'assemblea ordinaria delibera sul bilancio della società e sul riparto degli utili; provvede alla nomina dell'Organo Amministrativo e ne determina il compenso e su quant'altro di sua competenza per legge o per statuto.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle materie ad essa riservate per legge o per statuto, con particolare riferimento:

- a) alle modifiche dall'atto costitutivo e del presente statuto;
- b) alla nomina, sostituzione e sui poteri dei liquidatori;
- c) sul compimento di operazioni che comportino una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale od una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- d) all'approvazione dei regolamenti di cui all'ultimo comma dell'art. 2521 C.C., così come predisposti dall'organo amministrativo per la disciplina dei rapporti tra società e soci ai sensi di legge e di statuto;
- e) su ogni altra materia per la quale sia richiesta dalla legge la redazione del verbale da parte di un notaio.

(AMMINISTRAZIONE E COLLEGIO SINDACALE)

ARTICOLO 39)

La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque membri, compreso il Presidente, ovvero da un Amministratore Unico, scelti esclusivamente tra i soci e nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea così come indicato dai successivi articoli.

ARTICOLO 40)

La nomina, come la composizione nel numero, degli Amministratori spetta all'Assemblea. L'Organo Amministrativo durerà in carica per il periodo di tempo fissato dall'assemblea all'atto della nomina e potrà anche essere nominato a tempo indeterminato.

Gli Amministratori possono essere rieletti e sono esentati dal prestare cauzione.

ARTICOLO 41)

Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i propri membri il Presidente. Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i suoi membri uno o più Amministratori Delegati specificandone esattamente poteri e mansioni; in tal caso, sempreché la delega conferita abbia validità per almeno un anno e sia inerente il compimento di incarichi specifici che non riguardino la totalità delle mansioni proprie del consiglio di amministrazione, lo stesso può determinarne i compensi. Non potranno essere oggetto di delega, oltre alle materie previste dall'art. 2381 C.C., i poteri in materia di ammissione, di recesso e di esclusione dei soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci. Gli Amministratori Delegati potranno

esercitare disgiuntamente i poteri loro conferiti. Gli organi delegati dovranno riferire al Consiglio di Amministrazione, almeno una volta ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate. Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascuno di essi può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società.

ARTICOLO 42)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o altrove, purché nel territorio italiano, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda da almeno un Amministratore o dal Collegio Sindacale (se costituito) con l'indicazione delle materie da discutere. Lo stesso Consiglio nomina, di volta in volta, un Segretario scelto fra i suoi membri.

ARTICOLO 43)

IL Consiglio viene convocato dal Presidente con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o telegramma da spedirsi, almeno tre giorni prima dell'adunanza, agli Amministratori ed ai Sindaci effettivi (se nominati). In casi di particolare ed inderogabile urgenza, la convocazione avviene con telegrammi da spedirsi in modo che i destinatari della convocazione siano avvisati almeno un giorno prima della seduta. In difetto di tali formalità o termini, il Consiglio delibera validamente con la presenza di tutti gli Amministratori e dei Sindaci effettivi in carica (se nominati).

ARTICOLO 44)

Le adunanze del consiglio di amministrazione vengono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza, dall'amministratore più anziano di età. Il consiglio di amministrazione è regolarmente costituito e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei voti degli amministratori in carica. Di ogni adunanza viene fatto processo verbale da scrivere in apposito libro e da firmare da parte del Presidente e del Segretario e, a giudizio insindacabile del Presidente da esprimersi di volta in volta, anche da parte degli altri partecipanti compresi i sindaci (quando nominati). Le votazioni del consiglio di amministrazione sono palesi.

ARTICOLO 45)

All'Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione spettano i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta. In particolare sono ad essi attribuite tutte le facoltà necessarie per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano, dalla legge o dal presente Statuto, in modo tassativo riservati all'Assemblea dei Soci.

L'Amministratore Unico o Il Consiglio di Amministrazione han-

no pertanto, in via puramente esemplificativa e non esaustiva, la facoltà di procedere ad acquisti, permuta ed alienazioni mobiliari ed immobiliari, di concorrere a gare di appalto licitazioni e trattative private per opere e servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti, di assumere obbligazioni anche cambiarie e mutui ipotecari, di procedere alla partecipazione ad altre aziende o società costituite o costituende, anche sotto forma di conferimento, di fare qualsiasi operazione presso le banche od altri Uffici sia pubblici che privati, di consentire costituzioni, surroghe, cancellazioni, rinunzie di ipoteche, trascrizioni ed annotazioni di ogni genere, di esonerare i Conservatori dei registri Immobiliari e di ogni altro Ente pubblico o privato da ogni responsabilità.

ARTICOLO 46)

All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione è attribuita la rappresentanza della Società sia nei confronti di terzi che in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative, per ogni grado di giurisdizione, e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti.

ARTICOLO 47)

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero l'Amministratore Unico, ha la firma sociale e sovrintende l'andamento della Società ai fini del raggiungimento degli scopi sociali. In caso di nomina del consiglio di amministrazione, il Presidente propone al Consiglio la nomina, il trattamento economico e la risoluzione del rapporto con i dipendenti della Società determinandone l'organico e le mansioni.

ARTICOLO 48)

All'Amministratore Unico o al Consiglio di Amministrazione compete la nomina di consulenti, direttori, procuratori ad negotia e mandatari in genere, per determinati atti o categorie di atti, come anche la determinazione dei relativi compensi, competenze e condizioni.

ARTICOLO 49)

All'Amministratore Unico o ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta oltre al compenso, determinato da parte dell'Assemblea Ordinaria, il rimborso a piè di lista delle spese sostenute per le ragioni dell'ufficio.

ARTICOLO 50)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno della società, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea, che delibererà con le maggioranze previste in sede straordinaria.

ARTICOLO 51)

I soci che non partecipano all'amministrazione della società, hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tra-

mite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione.

ARTICOLO 52)

Il collegio sindacale è nominato obbligatoriamente nei casi previsti dal secondo e dal terzo comma dell'art. 2477 C.C., nonché quando la cooperativa emetta strumenti finanziari partecipativi; al di fuori di tali casi imperativi di legge, l'assemblea dei soci avrà, comunque, facoltà di nominare un collegio sindacale o un revisore.

Il Collegio Sindacale, se nominato, si compone da tre Sindaci effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge. In tutti i casi di nomina, il collegio sindacale esercita, inoltre, il controllo contabile di cui all'art. 2409/ter C.C. e deve, quindi, essere integralmente costituito da soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili; i sindaci devono indicare nella relazione prevista dall'art. 2429 C.C., in occasione dell'approvazione del bilancio d'esercizio, i criteri seguiti nella gestione sociale per il perseguimento dello scopo mutualistico. Al collegio sindacale si applicano le disposizioni in tema di SPA (società per azioni), in quanto compatibili, e quindi le disposizioni di tutti gli articoli che vanno dal 2397 C.C. al 2409/sexies C.C.. Nei casi in cui non si renda obbligatoria la nomina del collegio sindacale, ove l'assemblea eserciti, ai sensi del disposto del primo comma dell'art. 2477 C.C., la facoltà di nomina di un revisore, a questi saranno attribuiti gli stessi compiti prima specificati per il collegio, le stesse modalità e disciplina di riferimento, in quanto compatibili.

(SCIOGLIMENTO - CLAUSOLE MUTUALITA' PREVALENTE e VARIE)

ARTICOLO 53)

Addivenendosi allo scioglimento della cooperativa, ai sensi dell'art. 2545/duodecies, l'Assemblea delibera, con l'osservanza delle norme di legge, la nomina di uno o più liquidatori stabilendone anche i poteri ed i compensi.

ARTICOLO 54)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ARTICOLO 55)

La Società può ricevere finanziamenti o anticipazioni da parte dei Soci, purché in conformità a quanto disposto dalle vigenti leggi in materia ed, in particolare, dal D.Lgs. 385/1993 di concerto con la delibera C.I.C.R. del 03/03/1994. Nel caso in cui si verificano anticipazioni o finanziamenti da parte dei Soci attuali o futuri della Società, tali anticipazioni o finanziamenti potranno essere effettuati indipendentemente dal rispetto del criterio di proporzionalità delle quote rispetto al capitale sociale e senza che sia necessaria apposita delibera assembleare. Tali anticipazioni o finanzia-

menti saranno considerati improduttivi di interessi qualunque sia il tempo effettivo di impiego degli stessi da parte della Società. Soltanto l'Assemblea dei Soci, con specifica deliberazione, può eventualmente riconoscere o determinare l'entità e le modalità di corresponsione di interessi ai Soci anticipatori o finanziatori. Nel silenzio di una apposita deliberazione assembleare l'improduttività di interessi è assolutamente tassativa.

ARTICOLO 56)

Tutte le clausole mutualistiche del presente statuto sono tassativamente inderogabili e devono essere di fatto osservate; a miglior precisazione e per ribadire quanto già espresso, con riferimento al mantenimento da parte della cooperativa dei requisiti della mutualità prevalente, le disposizioni indicate nelle lettere a), b), c) e d) dell'art. 2514 C.C. si intendono integralmente adottate nel presente statuto come prevalenti e tassativamente inderogabili e devono, anche di fatto, essere osservate.

ARTICOLO 57)

Per quanto non è espressamente previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Codice Civile e nelle leggi speciali in materia.

Firmato:

Domenico Martiniello

Raffaele Tamburrino - sigillo

21 di **21**